

La Presidente

## **Proposta di legge**

### ***“Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali”***

#### **Capo I Disposizioni generali**

##### **Art. 1 Finalità**

1. Al fine di semplificare e riordinare la legislazione volta a disciplinare le figure dei garanti regionali e di rendere più efficiente ed efficace la garanzia e la tutela dei diritti dei cittadini, è confermata l'istituzione dei seguenti organi di garanzia regionale (di seguito organi di garanzia):

- a) Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, già istituito dall'articolo 360, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- b) Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, già istituito dall'articolo 360, comma 1, della l.r. 11/2015;
- c) Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, già istituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).


##### **Art. 2 Autonomia, indipendenza e riservatezza**

1. Gli organi di garanzia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi regionali.

2. Gli organi di garanzia hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione e società a partecipazione regionale, le informazioni e la documentazione necessarie all'esercizio delle proprie funzioni nei limiti consentiti dalla legge.

3. Gli organi di garanzia sono tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Gli organi di garanzia, nell'esercizio delle loro funzioni, trattano i dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).



---

**La Presidente**

**Art. 3 Requisiti per l'elezione**

1. Gli organi di garanzia sono eletti dall'Assemblea legislativa tra persone in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del titolo di laurea magistrale, nonché di specifica e comprovata professionalità, competenza ed esperienza, nel campo:

- a) dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, quanto al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario e nella tutela dei diritti, quanto al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- c) dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali ed educative, della tutela e promozione dei diritti umani e contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, quanto al Garante dei diritti delle persone con disabilità.

**Art. 4 Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata**


1. Non sono eleggibili ad organi di garanzia coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. Agli organi di garanzia si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3-bis della l.r. 11/1995.

3. L'attività degli organi di garanzia è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi conflitto di interesse attuale e concreto con le funzioni proprie dell'incarico.

4. Qualora sopravvenga, durante il mandato, una condizione di ineleggibilità o si verifichi una ipotesi di incompatibilità, il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti e può eventualmente ascoltare l'interessato. Invita l'interessato, quindi, nel caso si accerti la sussistenza di una causa di incompatibilità e nel rispetto del principio del contraddittorio, a rimuovere tale causa entro dieci giorni e se l'interessato non ottempera all'invito lo dichiara decaduto dall'incarico, con proprio provvedimento, dandone immediata comunicazione all'Assemblea legislativa. L'organo di garanzia è dichiarato decaduto, sempre con provvedimento del Presidente dell'Assemblea legislativa, comunicato all'Assemblea legislativa stessa, anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di una condizione di ineleggibilità sopravvenuta, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

5. L'Assemblea legislativa può revocare gli organi di garanzia, in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti



## La Presidente

assegnati all'Assemblea legislativa, previo apposito procedimento che garantisca la possibilità di contraddittorio con l'interessato.

6. Gli organi di garanzia hanno facoltà di rinunciare alla carica in qualunque momento, purché ne diano avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima. Entro quindici giorni dalla comunicazione deve essere avviato il nuovo procedimento per la presentazione delle candidature ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

7. L'Assemblea legislativa, in caso di morte o accertato impedimento permanente, nonché nel caso di decadenza, deve avviare il procedimento per la presentazione delle candidature entro quindici giorni dal verificarsi della causa di cessazione della carica.

8. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro né con le nomine di cui alla l.r. 11/1995, fatte salve le deroghe al divieto di cumulo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della stessa l.r. 11/1995.

### **Art. 5 Modalità di elezione, durata e prorogatio dell'incarico**

1. Gli organi di garanzia sono eletti dall'Assemblea legislativa a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa stessa. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il suddetto quorum, è eletto comunque il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa. Nel caso di mancata deliberazione della nomina da parte dell'Assemblea legislativa, trova applicazione l'articolo 11-ter della l.r. 11/1995.


2. Ai fini del procedimento per la presentazione delle candidature, per la valutazione dell'ammissibilità e per l'individuazione dell'elenco degli idonei, si applica quanto previsto dall'articolo 2-bis e 2-ter della l.r. 11/1995.

3. Gli organi di garanzia durano in carica tre anni con decorrenza dalla data della deliberazione di nomina e sono rieleggibili una sola volta. Alla scadenza naturale del mandato rimangono in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo garante.

### **Art. 6 Sede e organizzazione**

1. Gli organi di garanzia hanno sede presso l'Assemblea Legislativa che mette a disposizione i locali e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, presenti nelle proprie dotazioni strumentali e logistiche.

2. La Giunta regionale mette a disposizione degli organi di garanzia, nell'ambito della propria dotazione organica, le risorse umane, già messe a disposizione delle figure di garanzia regionali, per lo svolgimento delle loro funzioni, organizzate in un ufficio dei Garanti regionali. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione dell'ufficio dei Garanti regionali per assicurarne la funzionalità e stabilisce i requisiti professionali del personale addetto all'Ufficio stesso.



---

**La Presidente**

**Art. 7 Relazioni e rapporti di collaborazione**

1. Gli organi di garanzia presentano annualmente, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti, all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione unitamente ai materiali documentali ed informativi connessi alle funzioni e attività degli stessi organi di garanzia.

2. L'Assemblea legislativa esamina le relazioni degli organi di garanzia di cui al comma 1 in una apposita seduta convocata entro due mesi dalla presentazione delle stesse e adotta eventuali atti di indirizzo, misure e interventi ritenuti necessari per l'espletamento del mandato.

3. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, gli organi di garanzia possono inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e dell'Assemblea Legislativa. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, affinché la stessa le discuta.

4. Le Commissioni consiliari permanenti competenti per materia possono convocare gli organi di garanzia per acquisire dati e informazioni sull'attività svolta utili per l'adozione di atti di indirizzo da parte dell'Assemblea legislativa ai fini della programmazione regionale in materia.

5. Gli organi di garanzia si danno reciproca segnalazione delle situazioni di interesse comune anche rapportandosi con il Difensore civico nominato ai sensi dell'articolo 83 dello Statuto regionale e coordinando le rispettive attività, nell'ambito delle loro competenze.


6. Gli organi di garanzia nell'esercizio delle loro funzioni collaborano con analoghe figure nazionali, regionali o locali in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza. Operano altresì in collaborazione e collegamento con le strutture regionali competenti negli specifici ambiti e con i soggetti pubblici e privati interessati.

7. Gli organi di garanzia esercitano le funzioni e i compiti che la normativa statale attribuisce ai garanti operanti a livello regionale, ciascuno in coerenza con le competenze dell'analogo garante nazionale.

**Art. 8 Trattamento economico**

1. Agli organi di garanzia è attribuita una indennità mensile in misura pari al quindici per cento dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali.

2. Agli organi di garanzia spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti della Giunta regionale, qualora debbano recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle loro funzioni.



**La Presidente**

**Art. 9 Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente capo in ordine alla disciplina della nomina dei garanti, decadenza e cessazione della carica, trovano applicazione le disposizioni della l.r. 11/1995.

**Capo II Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**

**Art. 10 Funzioni del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**


1. Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza concorre ad assicurare, nel territorio regionale e nel rispetto delle competenze degli enti locali, la piena attuazione e la tutela dei diritti e del superiore interesse delle persone di minore età. A tal fine il Garante agisce attraverso azioni positive mirate alla promozione dei diritti del minore tra i quali il diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, alla salute e al benessere fisico e psicologico, alla protezione da ogni forma di violenza, maltrattamento e sfruttamento nonché alla partecipazione alle decisioni che lo riguardano.

2. L'azione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

- a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
- b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
- c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani;
- d) Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) ratificata con legge 1 ottobre 2012, n. 172.

3. Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti;
- b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);



## La Presidente

c) promuove forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e degli adolescenti nei diversi ambiti, come la famiglia, la scuola, il sistema legale, le politiche pubbliche, e nell'ambito dell'azione di associazioni che si occupano di giovani e infanzia;

d) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

e) è legittimato ad intervenire nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora siano direttamente coinvolti gli interessi o i diritti delle persone di minore età o sussistano fattori di rischio o di danno per le stesse;

f) promuove e collabora alla realizzazione di attività che mirano a diffondere informazioni e creare servizi appositamente pensati per i minori garantendo loro accesso a conoscenze e strumenti per crescere in modo sano e sicuro;

g) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, pubblici e privati, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti in particolare per la prevenzione degli abusi dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

h) nell'ambito della collaborazione di cui alla lettera g) fornisce attività di supporto agli operatori dei servizi socio sanitari e socio educativi;

i) provvede alla selezione e formazione di cittadini volontari disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia;


j) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

k) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);

l) formula proposte e esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

4. Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo:

a) promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;



---

**La Presidente**

- b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- c) promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- d) segnala alla Regione la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori.

**Capo III Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale**


**Art. 11 Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale**

1. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone:

- a) negli istituti penitenziari;
- b) in esecuzione penale esterna;
- c) sottoposte a misure cautelari personali;
- d) in stato di arresto ovvero di fermo;
- e) presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

2. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, nei limiti di cui al comma 1, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:

- a) promuove la conoscenza e l'esercizio dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e le loro opportunità di partecipazione alla vita civile, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui temi del rispetto dei diritti umani e della umanizzazione della pena;
- b) monitora sulle condizioni di vita delle persone di cui al comma 1 al fine di garantirne il rispetto della dignità e dei diritti, assumendo iniziative volte ad assicurare che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- c) segnala alle autorità competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 1, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;



## La Presidente

d) si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera b);

e) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b);

f) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);

g) propone agli organi regionali competenti, l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui comma 1;

h) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente capo;

i) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale nonché sulla finalità educativa della pena e sul reinserimento sociale della persona;

j) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti:

1) ad attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale;


2) a prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante con particolare riguardo alle modalità di accesso negli istituti di pena.

3. Il Garante è membro dell'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 9 giugno del 2008 in attuazione di quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria) nonché della Cabina di Regia regionale per l'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale di cui all'accordo sancito il 28 Aprile 2022 tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti Locali, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 30 novembre 2022.

## **Capo IV Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità**

### **Art. 12 Funzioni del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità**

1. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità opera al fine di assicurare, sul territorio regionale, il rispetto della Convenzione ONU sui diritti



## La Presidente

delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il Garante agisce per la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti a favore delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale la cui condizione di disabilità è stata accertata ai sensi della l. 104/1992, mediante azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento socio-lavorativo, autodeterminazione, qualità dell'assistenza e maggiore accessibilità dei servizi.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il Garante espleta le proprie funzioni e prerogative in favore di tutte le persone con disabilità che, pur non residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, subiscono episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, perpetrati all'interno del territorio regionale.

4. Il Garante provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone con disabilità, nella prospettiva costituzionale della piena inclusione sociale, della qualità dell'assistenza e delle cure e dell'autodeterminazione;

c) a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale;


d) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti locali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;

e) ad agevolare la piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in modo particolare di quelli che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

f) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;

g) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il Centro per le pari opportunità e con la Consigliera di parità regionale;

h) ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;



## La Presidente

i) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione sui temi dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone con disabilità;

j) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità;

k) a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali che erogano servizi a tutela delle persone con disabilità;

l) a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;

m) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

n) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nonché presso le strutture residenziali e semi residenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche, ad esclusione delle strutture in uso al Ministero dell'Interno e delle forze di polizia.

5. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 352 della l.r. 11/2015;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità nei limiti di quanto previsto al comma 3;

c) segnala alle amministrazioni competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della l. 68/1999;


d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

## Capo V Norma finanziaria e disposizioni finali

### Art. 13 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con quanto stanziato nel Bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2025 e successivi, nei capitoli:

a) per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 e per il trattamento economico del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza spettante ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, già previsti dalla legge regionale 18/2009 e



## La Presidente

successivamente dalla legge regionale 11/2015 agli abrogandi articoli 363 e 365 commi 2 e 3;

b) per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere i) e j), già previsti dalla legge regionale 13/2006 e successivamente dalla legge regionale 11/2015 all'abrogando articolo 364, comma 1, lettere h) ed i);

c) per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 per il trattamento economico del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, già previsti dalla legge regionale 13/2006 e successivamente dalla legge regionale 11/2015 all'abrogando articolo 365, commi 1 e 3;

d) per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 per il trattamento economico del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, già previsti dalla dall'abroganda legge regionale 1/2022;

e) per il funzionamento dell'Assemblea legislativa per quanto riguarda il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 6, comma 1;

f) per le risorse umane della Giunta regionale per quanto riguarda il finanziamento degli oneri per il personale di supporto all'ufficio dei Garanti previsto dall'articolo 6 comma 2.

### **Art. 14 Disposizione di prima applicazione e transitoria**


1. In sede di prima applicazione le procedure per la nomina degli organi di garanzia ai sensi della presente legge sono avviate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, i Garanti regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano già svolto un mandato di durata pari o superiore a tre anni, rimangono in carica fino alla nomina del successore a seguito delle procedure di cui al primo periodo, e possono essere rieletti una sola volta. Il trattamento economico previsto dall'articolo 8 trova applicazione a decorrere dalla nomina dei nuovi organi di garanzia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 365, comma 2 e 408, comma 2, lettera p) della l.r. 11/2015, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale di cui agli articoli 365, comma 1 e 408, comma, 2, lettera r) della l.r. 11/2015 e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui agli articoli 6 e 9 della l.r. 1/2022, ancorché abrogati.

2. La procedure per la nomina dei Garanti regionali non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge sono riavviate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore secondo quanto previsto da questa stessa legge.

### **Art. 15 Abrogazioni**


1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il Titolo X (Istituzione delle figure di garanzia in ambito sociale), comprensivo dei Capi I, II, III e IV e degli articoli, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368, della l.r. 11/2015;



**La Presidente**

- b) le lettere p), q) e r) del comma 2 dell'articolo 408 sempre della l.r. 11/2015;
  - c) la l.r. 1/2022;
  - d) il Capo XVIII, comprensivo degli articoli 53 e 54, della legge regionale 30 ottobre 2023 n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione);
  - e) il Capo XV, comprensivo dell'articolo 32, della legge regionale regionale 15 ottobre 2024, n. 21 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);
  - f) regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 8 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)).
2. Tutti i riferimenti normativi alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.



La Presidente

## Relazione illustrativa alla proposta di legge

### "Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali"

La presente proposta di legge nasce dalla **necessità di riordinare, rendere omogeneo e semplificare il panorama normativo regionale** che disciplina le figure dei Garanti regionali. Attualmente, le disposizioni relative al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità sono frammentate in diversi atti legislativi.

L'obiettivo principale di questa iniziativa legislativa è, pertanto, quello di **unificare in un unico testo organico tutte le norme pertinenti**, garantendo maggiore chiarezza, coerenza e funzionalità all'azione di queste importanti figure regionali di garanzia, apportando altresì elementi di novità rispetto all'attuale normativa. Si intende, in questo modo, semplificare il quadro legislativo e **rafforzare l'efficienza e l'efficacia della tutela dei diritti dei cittadini** nella nostra Regione, in particolare per le categorie più vulnerabili che queste figure sono chiamate a proteggere.


#### **La proposta di legge si compone di cinque Capi.**

Nel primo Capo sono contenute le disposizioni che riguardano in modo trasversale tutti e tre i Garanti regionali.

Con l'**art. 1** viene confermata l'istituzione delle tre figure di garanzia già operanti nella nostra Regione, ovvero il **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità**. La disciplina delle prime due figure è al momento contenuta all'interno del Testo unico in materia di sanità e servizi sociali nel quale, invero, sono confluite le leggi regionali originariamente istitutive dei Garanti, e nello specifico la l.r. 18.10.2006, n. 13, istitutiva del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e la l.r. 29.07.2009, n. 18, istitutiva del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità è stato istituito invece con la l.r. 4.02.2022, n. 1.

Si conferma quindi l'impegno della Regione nel voler presidiare ambiti delicati e cruciali per la coesione sociale, riconoscendo in capo alle suddette figure di garanzia un ruolo essenziale nella promozione e protezione dei diritti fondamentali.

Un punto cardine della proposta è la **piena affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza** degli organi di garanzia. Con l'**art. 2** si afferma, infatti, l'autonomia e l'indipendenza, di giudizio e di valutazione, degli organi di




## La Presidente

garanzia e il principio per cui i Garanti non sono soggetti **ad alcuna forma di controllo**, gerarchico o funzionale, **da parte di organi regionali**. L'assenza di "controllo" significa che organi regionali, in primis quello che li nomina, non possono sindacare o intervenire sull'operato delle figure di garanzia, né preventivamente né successivamente. Questo esclude non solo la subordinazione diretta, ma anche meccanismi di verifica, approvazione o sindacato che potrebbero comunque comprometterne l'indipendenza. Viene, inoltre, esplicitato **il diritto dei Garanti di ottenere informazioni e documentazione** dagli uffici regionali e dagli enti e società "collegati", essenziale per l'esercizio delle loro funzioni, pur nel rispetto dei limiti di legge. Al contempo, si ribadisce **l'obbligo di riservatezza, nell'esercizio delle funzioni**, sulle informazioni e i dati acquisiti e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (CE) n. 2016/679/UE - GDPR e D.Lgs. 196/2003).

La proposta definisce, **all'art. 3**, con maggiore precisione, **anche innovando rispetto alla vigente disciplina** e in modo analogo per le tre figure di garanzia, i **requisiti di professionalità, la competenza e l'esperienza** necessari per l'elezione di ciascun Garante, assicurando che l'incarico sia affidato a figure altamente qualificate nel loro specifico settore. A tal fine si **introduce espressamente il possesso della laurea, attualmente non richiesta per potersi candidare**.

La disposizione chiarisce che i suddetti requisiti devono essere **specifici e comprovati**. Con il primo aggettivo si impone un requisito di pertinenza. Professionalità, competenza ed esperienza non devono essere generiche quanto piuttosto strettamente attinenti ai settori di intervento delle figure di garanzia. Con il secondo termine si introduce, invece, un onere di dimostrazione oggettiva. La professionalità, ma anche la competenza e l'esperienza, non possono essere solo asserite o presunte, ma devono essere supportate da elementi concreti e verificabili. Ciò significa che il curriculum del candidato dovrà attestare in modo inequivocabile il possesso di quanto richiesto nello specifico campo.

Con **l'art. 4** vengono chiarite le cause di ineleggibilità e incompatibilità, rinviando in modo espresso a quanto già disciplinato in materia dalla legge regionale n. 11 del 1995 che detta disposizioni, in via generale, in ordine alle nomine di competenza regionale. Al comma 3 si afferma, alla stregua di una disposizione di chiusura, che, ferme le eventuali incompatibilità disposte dalla l.r. 11/1995, sussiste comunque incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, quando ciò determina in modo effettivo un conflitto di interessi con le funzioni proprie dell'organo di garanzia ricoperto. Si introduce, inoltre, una procedura dettagliata per la gestione delle sopravvenute cause di incompatibilità o ineleggibilità, che include come principio di base un contraddittorio con l'interessato e la possibilità per il Presidente dell'Assemblea legislativa di dichiarare infine la decadenza dall'incarico. Viene inoltre regolata




## La Presidente

la revoca da parte dell'Assemblea legislativa in caso di gravi violazioni, sempre garantendo il diritto al contraddittorio. Sono infine disciplinate la rinuncia alla carica, la morte o l'impedimento permanente, e la non cumulabilità degli incarichi. Con riferimento a quest'ultimo aspetto si richiama la disciplina contenuta all'art. 4 della l.r. n. 11 del 1995 - che del resto già dispone il divieto di cumulo delle nomine disciplinate dalla legge medesima di competenza quindi della Regione - e, in particolare, si dispone in modo chiaro che trovano applicazione le deroghe al divieto di cumulo disposte dal suddetto art. 4 della l.r. 11/1995 e specificamente al comma 4-ter.

Con l'**art. 5**, le **modalità di elezione degli organi di garanzia** sono armonizzate (attualmente infatti ci sono regole diverse rispetto alle tre figure quanto al quorum per l'elezione), prevedendo lo scrutinio segreto da parte dell'Assemblea legislativa, quorum qualificati per le prime votazioni e l'applicazione dei poteri sostitutivi del Presidente dell'Assemblea legislativa in caso di stallo, nonché, infine, un rinvio alla l.r. 11/1995 per la disciplina delle candidature. La durata dell'incarico **è fissata in tre anni, e non più in cinque** come attualmente previsto, che decorreranno dalla data di deliberazione della nomina da parte dell'Assemblea legislativa (oppure laddove non si superasse lo stallo della mancata elezione, dalla decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa stessa); si prevede poi la rieleggibilità per almeno un'altra volta, attualmente non consentita. E invero una minore durata, con la possibilità però di essere rieletti nell'incarico già ricoperto per un mandato, dovrebbe garantire una maggiore propensione a svolgere il delicato ruolo attribuito ai Garanti regionali con propositività ed efficacia. La riconferma, poi, permetterebbe di non perdere l'esperienza e la conoscenza istituzionale acquisita durante il primo mandato così da garantire continuità e comprensione delle dinamiche dell'organo, senza tuttavia precludere il ricambio e la pluralità di prospettive. Infine, è stata inclusa la clausola di *prorogatio* (massimo 90 giorni) per assicurare la continuità delle funzioni in attesa della nomina del successore.

In forza dell'**art. 6**, gli organi di garanzia avranno **sede presso l'Assemblea Legislativa**, che fornirà i locali e i mezzi strumentali, già nella disponibilità dell'Assemblea. La **Giunta regionale**, invece, metterà a disposizione le risorse umane necessarie, che si dovranno organizzare in un **ufficio unico dei Garanti regionali**, la cui struttura sarà definita con atto della Giunta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Tale personale, chiarisce poi la legge, è quello già nella disponibilità delle figure di garanzia regionale alla data di entrata in vigore della legge.

Con l'**art. 7**, viene rafforzata la **trasparenza e l'accountability** degli organi di garanzia attraverso l'obbligo di presentare **relazioni annuali sull'attività svolta** all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale, con successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione. L'Assemblea legislativa esaminerà queste relazioni e potrà adottare atti di indirizzo. Si



## La Presidente

prevede inoltre la possibilità di relazioni straordinarie e la convocazione dei Garanti da parte delle Commissioni consiliari. Viene promosso il **coordinamento e la collaborazione reciproca** tra i Garanti regionali e con altre figure di garanzia (come il Difensore civico), nonché con analoghe figure a livello nazionale, regionale e locale e con strutture regionali, enti pubblici e privati.

Il suddetto **art. 7** puntualizza poi che le figure di garanzia di cui alla presente legge sono quelle "autorizzate" a svolgere i compiti o le funzioni che a livello statale il legislatore pone in capo ai garanti che operano a livello regionale.

Con l'**art. 8**, la proposta di legge uniforma il **trattamento economico** di tutti i Garanti, prevedendo un'indennità mensile pari al quindici per cento dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali, oltre al trattamento di missione per le trasferte.

L'**art. 9** completa infine il I Capo della proposta di legge, dettando una norma di rinvio, per tutto quanto non diversamente disciplinata, alla l.r. n. 11 del 1995, più volte richiamata nell'articolo, quale legge "generale" sulle nomine regionali.

I **Capi II, III e IV** contengono le disposizioni specifiche rispetto a ciascun organo di garanzia.


La disciplina del **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza** è contenuta all'**art. 10**.

Questa figura opera nel territorio regionale per assicurare la **piena attuazione e tutela dei diritti e del superiore interesse dei minori**. Ciò significa che in ogni decisione, provvedimento o azione che riguarda un bambino o un adolescente, il suo benessere, il suo sviluppo e i suoi diritti devono essere la considerazione principale e prioritaria e che i diritti riconosciuti ai minori devono effettivamente essere rispettati, protetti e fatti valere. Il Garante regionale opera a tale scopo.

Le sue funzioni spaziano dalla **promozione di una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** in collaborazione con enti locali e scuole, alla promozione di forme di ascolto e partecipazione dei minori. Il Garante **accoglie segnalazioni su violazioni dei diritti** e sollecita le amministrazioni competenti ad intervenire. È legittimato ad intervenire nei procedimenti amministrativi che coinvolgono interessi o diritti di minori e promuove iniziative per prevenire abusi e sfruttamento. Collabora alla raccolta dati e formula proposte e pareri su atti normativi riguardanti infanzia, adolescenza e famiglia. La sua azione si basa sui principi della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo e altre importanti normative internazionali.

L'**art. 11** è dedicato al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Questo Garante opera per **garantire i diritti delle persone in istituti penitenziari, in esecuzione penale esterna, sottoposte a misure cautelari,**



## La Presidente

**in stato di arresto o fermo, e in trattamento sanitario obbligatorio.** Le sue funzioni includono il **monitoraggio sulle condizioni di vita** per assicurare il rispetto della dignità e dei diritti, l'accesso a prestazioni sanitarie, formazione professionale e reinserimento sociale. Segnala alle autorità competenti eventuali fattori di rischio o danno, proponendo iniziative per assicurare le prestazioni e affinché vengano adottate le opportune iniziative. Promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sui diritti delle persone private della libertà e sulla finalità educativa della pena. È membro di organismi regionali chiave come l'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria. Il Garante regionale agisce, quindi, come un **organo di controllo e promozione**, monitorando le condizioni di vita e il rispetto dei diritti in tutti quei luoghi e situazioni in cui la libertà di una persona è ristretta per disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa. Il suo obiettivo principale è prevenire violazioni dei diritti umani, favorire il miglioramento delle condizioni di vita e promuovere il reinserimento sociale.


Infine, l'**art. 12** disciplina il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Questa figura è deputata ad **assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della L. 104/1992.** Agisce per la **protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti** delle persone con disabilità residenti, domiciliate o con stabile dimora nel territorio regionale promuovendo obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento lavorativo e autodeterminazione. Nel caso di persone semplicemente presenti nel territorio regionale, il Garante interviene laddove costoro subiscano episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della propria dignità. Il Garante diffonde poi una cultura dei diritti e dell'inclusione, propone azioni per l'accessibilità dei servizi, raccoglie segnalazioni su violazioni dei diritti e promuove le pari opportunità. Opera come punto di riferimento per le vittime di maltrattamenti o discriminazioni e promuove la sensibilizzazione sui temi della disabilità. Tra le sue funzioni anche la collaborazione con gli Osservatori nazionali e regionali e le visite negli uffici pubblici per valutare l'assenza di barriere architettoniche, con una eccezione riferita alle strutture del Ministero dell'Interno e delle forze di polizia.

**Il capo V**, da ultimo, contiene la norma finanziaria (**art. 13**) e le disposizioni finali (art. 14 e 15).

L'art. 13 disciplina il **sistema di finanziamento della legge regionale** riproducendo quello previsto dalla leggi vigenti in via di abrogazione.

L'Articolo 14 **disciplina il regime** per l'introduzione delle nuove disposizioni relative agli organi di garanzia. La sua funzione è quella di assicurare una transizione ordinata e priva di interruzioni dall'assetto normativo previgente a quello delineato dalla presente legge.



## La Presidente


Il **comma 1** fissa, innanzitutto, un termine certo richiedendo che le procedure per la nomina dei nuovi organi di garanzia siano **avviate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore** della legge. Con tale disposizione si intende imprimere celerità al processo di implementazione del nuovo sistema, prevenendo ritardi che potrebbero generare incertezza operativa o lacune funzionali in ambiti di particolare rilevanza. Il medesimo comma definisce la sorte dei Garanti regionali già in carica. Poiché, infatti, sono state introdotte significative novità rispetto alla durata dell'organo e alla possibilità di essere comunque rieletti per almeno un ulteriore mandato - che rispondono ad una diversa filosofia nell'intendere l'incarico ricoperto - si dispone per coloro che abbiano già espletato un mandato di durata pari o superiore a tre anni, che rimangano in carica fino alla nomina del loro successore, le cui procedure devono essere comunque avviate, come sopra precisato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Con questa previsione si intende garantire la continuità dell'azione degli organi di garanzia attualmente in carica, nell'ottica tuttavia di consentire l'applicazione della legge senza ritardi e in modo omogeneo, considerate le diverse scadenze a cui sono legati i mandati dei Garanti in carica e tenuto conto che attualmente è pendente una procedura per il rinnovo di uno dei tre Garanti che è già scaduto.

I Garanti uscenti potranno comunque essere rieletti per un'altra volta nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge. Tale possibilità mira a valorizzare l'esperienza e la conoscenza istituzionale già acquisite, pur salvaguardando il principio di ricambio e rinnovamento degli incarichi.

L'articolo chiarisce altresì le disposizioni in merito al trattamento economico. Viene specificato che le nuove previsioni economiche (di cui all'articolo 8) troveranno applicazione esclusivamente a decorrere dalla nomina dei nuovi organi di garanzia. Fino a tale data, i Garanti in carica continueranno a percepire il compenso stabilito dalle normative regionali previgenti, anche se formalmente abrogate, garantendo così la tutela economica delle posizioni in essere durante la fase transitoria.

Il comma 2, infine, si occupa delle procedure di nomina dei Garanti regionali che non si sono concluse alla data di entrata in vigore della legge. In tali circostanze, è stabilito che le stesse siano riavviate entro sessanta giorni e condotte secondo le disposizioni della presente legge. Ciò assicura che tutte le nomine future siano pienamente conformi al nuovo quadro normativo, indipendentemente dallo stadio procedurale raggiunto in precedenza.

Da ultimo l'**art. 15** elenca le **abrogazioni necessarie** di tutte le precedenti disposizioni normative, regolamentari e articoli di legge che disciplinano le figure di garanzia, consolidando l'intero quadro normativo in un unico testo.



---

La Presidente

## RELAZIONE TECNICA

### Capo I Disposizioni generali

L'**Articolo 1 Finalità** conferma l'istituzione dei tre Garanti regionali:

1. per l'infanzia e l'adolescenza,
2. delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale,
3. dei diritti delle persone con disabilità,

già istituiti con legge regionale.

Con la L.r. 13/2006 la Regione aveva istituito l'ufficio del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e con la LR 18/2009 il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Entrambe le leggi sono state abrogate con la LR 11/2015 *Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali* e le disposizioni in esse contenute sono confluite con alcune modifiche o riformulazioni nel Titolo X *Istituzione di figure di garanzia in ambito sociale* della Parte II *Servizi sociali* del suddetto Testo unico (articoli 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368).

L'Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità è stata disposta presso la Giunta regionale dalla LR 1/2022 tutt'ora vigente.

#### Effetti finanziari

L'articolo 1 confermando l'istituzione dei tre organi di garanzia già previsti da norme regionali vigenti non determina nuovi oneri.

---

L'**Articolo 2 Autonomia, indipendenza e riservatezza** al **comma 1** sancisce la piena autonomia e indipendenza dei tre organi di garanzia e l'assenza di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi regionali.


Al **comma 2** si dispone il diritto per gli organi di garanzia di ottenere dagli uffici regionali o di enti istituiti o a partecipazione regionale informazioni e documenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni. Tale disposizione di carattere generale non è presente nelle leggi regionali vigenti.

Con i **commi 3 e 4** l'articolo 2 dispone in merito alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.

---



---

La Presidente

**L'Articolo 3 Requisiti per l'elezione** raccoglie in un unico articolo, riformulandoli, i requisiti di comprovata competenza, professionalità ed esperienza nei rispettivi campi delle persone da eleggere come organi di garanzia.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.

---

**L'Articolo 4 Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata** coordina riformulandole in un unico articolo le norme relative alle cause di esclusione e incompatibilità, decadenza, sostituzione e revoca delle leggi vigenti istitutive dei garanti. Al comma 7 si introduce una nuova disposizione riguardante la non cumulabilità delle tre nomine, tra loro e con le nomine di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione dettata dalla LR 11/1995.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.

---


Con l'**Articolo 5 Modalità di elezione, durata e prorogatio dell'incarico** si rendono omogenee le modalità ed i quorum da raggiungere per l'elezione dei tre garanti e per la durata dell'incarico.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.

---

Con l'**Articolo 6 Sede e organizzazione** al **comma 1** si dispone che gli organi di garanzia abbiano sede presso l'Assemblea legislativa, che con le proprie dotazioni strumentali e logistiche metta a disposizione locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Garanti. Il **comma 2** dispone che le risorse umane, necessarie al supporto delle figure di garanzia, siano organizzate in un unico ufficio dei Garanti regionali e individuate nella dotazione organica della Giunta regionale secondo i requisiti professionali definiti con atto di Giunta, con personale funzionalmente dipendente dalle singole figure di garanzia.



La Presidente

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere organizzativo delle risorse umane e strumentali funzionali al supporto dei tre organi di Garanzia. Il personale di supporto è organizzato in unico ufficio e messo a disposizione nell'ambito della propria dotazione organica dalla Giunta regionale con proprio atto. Le risorse strumentali sono messe a disposizione tra le dotazioni strumentali e logistiche dell'Assemblea legislativa.

I costi del personale di supporto sono già sostenuti a normativa vigente nell'ambito del personale della Giunta regionale.

*Per quanto riguarda i mezzi strumentali, risultano a disposizione dell'Assemblea legislativa locali e strumentazioni sufficienti da mettere a disposizione dei garanti, tanto da non generare nuovi oneri finanziari a carico dell'Assemblea stessa.*

---

**L'Articolo 7 Relazioni e rapporti di collaborazione** coordina in modo omogeneo le disposizioni riguardanti la relazione annuale che ogni garante deve presentare all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale sull'attività svolta e la collaborazione con analoghe figure nazionali, regionali e locali.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere procedurale ed in continuità con la normativa già vigente e pertanto non generano nuovi oneri.

---


**L'Articolo 8 Trattamento economico** dispone per tutti e tre i garanti un trattamento economico omogeneo pari al 15% dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali ed il trattamento di missione per esercizio delle funzioni svolto fuori sede.

Effetti finanziari

Le disposizioni hanno un effetto finanziario di riduzione delle spese di indennità. Secondo la normativa vigente il Garante dell'infanzia e adolescenza ha un trattamento economico pari al 10% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, mentre per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà il parametro è di non oltre il 20%, e per il Garante dei disabili è pari al 20%.

**Garanti regionali – Trattamento economico vigente**

Garante	Indennità annua	Irap (8,5%)	Totale
Detenuti	€ 15.840,00*	€ 1.346,40	€ 17.186,40



**La Presidente**

Disabili	€ 15.840,00*	€ 1.346,40	€ 17.186,40
Infanzia/ Adolescenza	€ 7.920,00**	€ 673,20	€ 8.593,20
			€ 42.966,00

\*20% dell'indennità mensile lorda (€ 6.600,00) del Consigliere regionale

\*\*10% dell'indennità mensile lorda (€ 6.600,00) del Consigliere regionale

**Trattamento economico proposto con l'articolo 8, comma 1 uguale per tutti e tre i garanti**

15% dell'indennità mensile lorda (€ 6.600,00) del Consigliere regionale

= € 990,00\*12 + Irap = € 12.889,80

Totale 3 garanti = € 38.669,40 – **Risparmio € 4.296,60 anno**

**L'Articolo 9 Norma di rinvio** rinvia alla Legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi* per tutto quanto non diversamente disciplinato in ordine alla nomina, cessazione e decadenza della carica dei garanti.

Effetti finanziari

La disposizione è di coordinamento normativo senza effetti finanziari.


**Capo II Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**

**L'Articolo 10 Funzioni del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza** in continuità con l'articolo 363 *Funzioni del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza* del Testo unico in materia di sanità e servizi sociali indica le funzioni da svolgere nell'esercizio delle funzioni del garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Effetti finanziari

La disposizione è in continuità con la corrispondente disposizione normativa in via di abrogazione, pertanto non determina nuovi oneri finanziari.

**Capo III Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale**



---

La Presidente

**L'Articolo 11 Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale** in continuità con l'articolo 364 *Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale* del Testo unico in materia di sanità e servizi sociali indica le funzioni da svolgere nell'esercizio delle funzioni del garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Effetti finanziari

La disposizione è in continuità con la corrispondente disposizione normativa in via di abrogazione, pertanto non determina nuovi oneri finanziari.

---

**Capo IV Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità**

**L'Articolo 12 Funzioni del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità** in continuità con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge regionale 4 febbraio 2022, n.1 *Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità* indica le funzioni da svolgere nell'esercizio delle funzioni del garante dei diritti delle persone con disabilità.

Effetti finanziari

La disposizione è in continuità con le corrispondenti disposizioni normative in via di abrogazione, pertanto non determina nuovi oneri finanziari.

---

**Capo V Norma finanziaria e disposizioni transitorie e finali**


**L'Articolo 13 Norma finanziaria** in continuità con le disposizioni finanziarie in via di abrogazione, mantiene il sistema di finanziamento per le indennità dei garanti e per gli uffici di supporto alle loro funzioni.

Le disposizioni finanziarie vigenti in via di abrogazione sono quelle contenute nel comma 2 dell'articolo 408 della LR 11/2015 Testo unico sanità e servizi sociali:

"2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della "Parte II - Servizi Sociali" del presente Testo Unico si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con quanto stanziato, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di base (capitoli):

...

p) *Unità Previsionale di base 13.1.003 (capitolo 2558), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 363 e 365 commi 2 e 3 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2009; (destinate al garante INFANZIA E ADOLESCENZA per funzioni, indennità e missioni)*



---

La Presidente

q) *Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2712), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 364, comma 1, lettere h) ed i) già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006;* (destinate al garante PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTÀ' per h) iniziative di sensibilizzazione, i) protocolli intesa Regione-amministrazioni statali)

r) *Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2711), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 365, commi 1 e 3 già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006;* (destinate al garante PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTÀ' per indennità e missioni).

Nella lr 13/2006 erano stati previsti e autorizzati 50.000 euro complessivi nell'anno 2006 nei capitoli 2711-2712-2713 per il garante PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTÀ'.

Per quanto riguarda il garante dei diritti delle persone con disabilità, la lr 1/2022 con la norma finanziaria vigente prevede:

“1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata a decorrere dal 2022 la spesa annua di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 annualmente previsti dalla legge di approvazione del bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.”

La norma finanziaria prevede la copertura degli oneri già previsti dalle disposizioni vigenti attraverso gli stanziamenti di bilancio previsti nei capitoli corrispondenti ai diversi interventi.

---


**L'Articolo 14 Disposizioni transitorie** dispone che i garanti in carica all'entrata in vigore della legge rimangano in carica fino alla loro naturale scadenza con il trattamento economico previsto a normativa vigente.

#### Effetti finanziari

La disposizione non determina nuovi oneri finanziari.

---

**L'Articolo 15 Abrogazioni** abroga le disposizioni normative vigenti relative ai tre garanti in coordinamento con le disposizioni previste negli articoli precedenti.



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 Perugia web [consiglio.regione.umbria.it](http://consiglio.regione.umbria.it)

Tel. 075.576.3210

mail [presidente@alumbria.it](mailto:presidente@alumbria.it)

[segreteria.presidenza@alumbria.it](mailto:segreteria.presidenza@alumbria.it)

---

**La Presidente**

### Effetti finanziari

La disposizione di coordinamento normativo non determina oneri finanziari.